

Anche nella vendita all'asta di un bene comunale opera il soccorso istruttorio

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/05/2024

Nonostante il Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) non trovi applicazione nel caso dei contratti attivi (art. 13, comma 2), il soccorso istruttorio opera comunque nel caso della vendita all'asta di un bene comunale, considerato che tale istituto è comunque stato previsto dal legislatore nei procedimenti amministrativi attraverso l'art. 6 della Legge n. 241/1990: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 15 aprile 2024, n. 2473.

Come è noto, l'art. 6 citato (*"Compiti del responsabile del procedimento"*), comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e ss.m. prevede che *"1. Il responsabile del procedimento: ...b) In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che detta disposizione *"ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927)"* (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 6314).

Il soccorso istruttorio è un istituto di portata generale nell'ambito del procedimento amministrativo, volto alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda, e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni, e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure di asta pubblica, quale quella in oggetto (cfr., *ex multis*, TAR Basilicata, sez. I, sent. 29 settembre 2014, n. 699), fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Alla luce delle pregresse considerazioni, pertanto, nel caso specifico affrontato dai giudici partenopei, è stata affermata l'operatività del soccorso istruttorio nel caso dell'assenza della firma sulla copia del documento di identità del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante allegata all'offerta (completa, quest'ultima, di tutti i documenti e conforme alle prescrizioni, e, in particolare, sottoscritta in originale dal predetto soggetto).